



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2012
COM(2012) 114 final

2012/0053 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni, relativamente al procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio ed è il risultato di un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 effettuato alla luce della relazione dell'organo di appello dell'OMC sulla controversia "*Mexico — Beef and Rice*"¹.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (GU L 48 del 22.2.2008, pag.1).

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è risultato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento (CE)

¹ *Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice* (Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso), relazione dell'organo di appello dell'OMC, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005

n. 1515/2001 del Consiglio. Il presente regolamento non prevede una valutazione d'impatto generale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• Sintesi delle misure proposte

Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha avviato, in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, un riesame del regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio relativamente a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese.

Dall'inchiesta di riesame è emerso che alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC sulla controversia intitolata "*Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice*" (Messico – Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso), non è più opportuno mantenere in vigore le misure imposte alla società Hangzhou Bioking dal regolamento (CE) n. 130/2006 e che occorre modificare di conseguenza tale regolamento.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento acclusa al fine di escludere la Hangzhou Bioking dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 130/2006, che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 24 aprile 2012.

• Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni.

• Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

• Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni sotto illustrate.

La forma d'azione non lascia alcun margine di decisione a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 130/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ed esclude dalle misure definitive la società Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni², in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (di seguito "la Commissione") previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CE) n. 130/2006³ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo che varia dallo 0% al 34,9% sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese ("Cina"). L'aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sull'acido tartarico prodotto dal produttore esportatore cinese Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. ("Hangzhou Bioking") è stata dello 0%.

2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure applicate alla società Hangzhou Bioking

(2) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza⁴ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto il 27 ottobre 2009 una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del

² GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

³ GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

⁴ GU C 211 del 4.8.2010, pag. 11.

30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁵ ("regolamento di base").

- (3) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 26 gennaio 2011 la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁶ ("avviso di apertura").
- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato anche l'avvio di un riesame delle misure applicate alla Hangzhou Bioking a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001, al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 130/2007 alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC intitolata "Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice"⁷. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore che in base ai risultati dell'inchiesta iniziale non ha praticato il dumping va escluso dal campo di applicazione della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta e non può essere oggetto di un riesame amministrativo o per cambiamento di circostanze.

3. Apertura di un nuovo procedimento

- (5) Il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁸, l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione europea di acido tartarico originarie della Cina, limitata alla Hangzhou Bioking.

4. Esclusione della società Hangzhou Bioking dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 130/2006

- (6) Occorre escludere la società Hangzhou Bioking dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 130/2006 per evitare che essa sia contemporaneamente oggetto di due procedimenti antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 130/2006 è così modificato:

Nella tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, la voce relativa alla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd è soppressa e la voce "Tutte le altre società" è sostituita dalla voce "Tutte le altre società (ad eccezione della Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd – codice addizionale TARIC A687)".

⁵ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁶ GU C 24 del 26.1.2011, pag. 14.

⁷ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

⁸ GU C 223 del 29.7.2011, pag. 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*